

DETERMINA N. 112/2020

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 104/2019 DEL 11 LUGLIO 2019 DI ACCERTAMENTO E
DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2017 -
OLTRANS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., e, in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e il comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2017";

Vista la determina n. 104/2019 del 11 luglio 2019 con la quale si attestava il mancato versamento da parte della Società OLTRANS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.F./P.IVA 01342080908 con sede legale Olbia (SS), del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2017, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016, per un ammontare pari a € 3.133,59, inclusi gli interessi legali;

Considerato che:

- con comunicazione Ns. prot. n. 10949/2019 del 18 settembre 2019 e con comunicazione Ns. prot. n. 11173/2019 del 23 settembre 2019 l'operatore economico dichiarava che l'ammontare del fatturato rilevante ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2017 era tale da determinare un contributo dovuto inferiore alla soglia di € 3.000,00 prevista dalla delibera dell'Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016 e chiedeva l'annullamento della sopraccitata determina n. 104/2019;
- con nota Ns. prot. n. 11344/2019 del 26 settembre 2019 l'Autorità chiedeva all'operatore economico la documentazione relativa al fatturato 2015 comprovante quanto dichiarato;
- con nota Ns. prot. n. 15023/2019 del 20 novembre 2019 l'operatore economico forniva documentazione idonea da cui si è accertato che il fatturato rilevante ai fini del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2017 è inferiore a € 5.000.000,00 e che il contributo dovuto è inferiore alla soglia di € 3.000,00 prevista dalla sopraccitata delibera n. 139/2016;

Ritenuto che:

- la Società OLTRANS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE non è tenuta al versamento del Contributo per l'anno 2017 in quanto il fatturato rilevante ai fini del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2017 è inferiore a € 5.000.000,00 e che il contributo dovuto è inferiore alla soglia di € 3.000,00 prevista dalla sopraccitata delibera n. 139/2016;

DETERMINA

1. di annullare, sulla base delle dichiarazioni riportate in premessa, la determina n. 104/2019 del 11 luglio 2019 notificata in data 18 luglio 2019 con PEC, Ns. Prot. n. 8228/2019;
2. di trasmettere la presente determina alla OLTRANS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
3. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 05/06/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.